



STATUTO DELLA PSI.VE

SEZIONE DEL VENETO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA

Art. 1) - COSTITUZIONE

E' costituita la Psi.Ve Sezione Regionale Veneta della Società Italiana di Psichiatria (S.I.P.).

L'associazione non ha scopo di lucro; potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio regionale, nazionale e anche all'estero.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire o affiliarsi ad altre associazioni che siano sintoniche con gli scopi societari.

Art. 2) - SCOPI

La Psi.Ve ha, nell'ambito regionale, gli stessi scopi definiti dallo statuto della Società Italiana di Psichiatria: promuovere ogni attività di ricerca, di didattica e di assistenza a vantaggio e tutela della Salute mentale, e curare i rapporti fra i vari Servizi, gli Enti e le Autorità della Regione.

Art 3) - ATTIVITA'

Per tali scopi la Associazione può: indire riunioni scientifiche periodiche; promuovere ogni attività di ricerca e di didattica, organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4) – SEDE

Il Consiglio Direttivo con apposita delibera individuerà la sede sociale

B. B. n

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presso il domicilio personale o la sede di lavoro del Coordinatore eletto.

Art. 5) - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5) - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci della organizzazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Art. 6) - AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere ammessi come Soci i laureati in Medicina e Chirurgia, che siano specialisti o specializzandi in psichiatria o in psicologia clinica o che abbiano un curriculum professionale che evidenzi interesse per le materie psichiatriche.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente corredata da un breve curriculum.

Contro il rifiuto alla ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio e la iscrizione sarà tempestivamente trasmessa dal Segretario al Presidente Nazionale della SIP e al Direttivo Nazionale per la contemporanea iscrizione alla SIP medesima.

B. Ron

AK

St
ru

F. Quilico

He P. Quilico
Quilico

Art. 7) – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualità di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nei modi definiti e nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo.

Art. 8) - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo.

In ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Art. 9) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10) - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:



3



- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione:
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione:
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.


I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, con lettera raccomandata al Coordinatore dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, del Collegio dei Probiviri per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della comunicazione di ratifica del provvedimento di espulsione ad opera del Collegio dei Probiviri.

Art 11) -FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dai contributi e dalle quote associative; da

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large signature that appears to be 'M. L.', followed by a signature that looks like 'F. Quilichini'. To the right of these, there are initials 'A. P. B. L.' and 'B. B.' with a small number '4' written below them. At the bottom right, there is another signature that appears to be 'A. B. L.'.



11 OTT. 2012

proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati, comunali provinciali, regionali, nazionali o dell'Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12) - DURATA DELL'ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci per la approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13) - REGOLAMENTO

I criteri dettagliati di applicazione delle norme statutarie, la cui esigenza nascerà dalla prassi della vita sociale, potranno essere definite dalle disposizione di uno o più regolamenti.

In particolare, potranno essere disciplinate le modalità di partecipazione alle attività sociali di soggetti terzi che abbiano comunque un interesse

Handwritten signatures and notes:
All...
F. Qu...
He pub: BBR
5
[Signature]

professionale per quanto trattato da questa associazione.

Ogni regolamento sarà formulato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 14) - ORGANI

Organi della Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Comitato di Coordinamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

Art. 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi per iscritto, anche via fax, o con altra modalità di comprovata diffusione e conoscenza, almeno otto giorni prima della adunanza. La comunicazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16) - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni

Handwritten signatures and initials:
A. Bertini
S. R. C.
M. S. C.
R. C.
A. S. C.
6 F. Quarta
F. C.

delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio direttivo;
- sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sulla approvazione di eventuali regolamenti.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Coordinatore. In sua mancanza, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17) - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la

He Patti
BR

M. L. 2
T. L.

F. D'Amelio
7
[Signature]

presenza in proprio o per valide deleghe di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza.

L'Assemblea di seconda convocazione dovrà essere tenuta non oltre 30 giorni dalla prima convocazione e potrà essere convocata con lo stesso avviso anche il giorno stesso, ma con un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano salvo che la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto.

Le nomine alle cariche societarie avvengono nella stessa Assemblea attraverso l'utilizzo di schede elettorali con votazione segreta. In tale occasione la Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due o più Scrutatori, che alla fine dello scrutinio redigono specifico verbale sottoscritto.

Art. 18) IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento è costituito dal Coordinatore, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti con votazione segreta dalla Assemblea dei Soci. Ogni socio può indicare nella scheda un nominativo per ognuno dei tre ruoli scelti fra i soci che si sono presentati come Candidati. Fino a non oltre l'inizio dell'assemblea possono essere depositate presso la Segreteria le

H. Anti
M. ...
B. ...
F. ...
8
B. ...
...



diverse candidature che debbono essere accompagnate da un programma triennale per la sezione. Tali candidature saranno rese pubbliche all'assemblea prima delle elezioni a cura del Presidente della stessa e ogni candidato avrà la possibilità di illustrare il proprio programma.

Risultano eletti i soci che avranno raggiunto nei singoli ruoli il maggior numero di voti.

Il Comitato di Coordinamento integra il Consiglio Direttivo.

Compiti del Comitato di Coordinamento sono: dare attuazione agli indirizzi assunti dal Direttivo e dall'Assemblea e convocare il Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ed il Segretario provvederanno a mantenere i rapporti con la Presidenza e con la Segreteria della Società Italiana di Psichiatria e riferiranno ad essa sulla attività svolta dalla Psi.Ve.

Coordinatore, Segretario e Tesoriere rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nel loro specifico ruolo.

Non possono far parte del Comitato di Coordinamento coloro che ricoprono cariche analoghe in associazioni o enti che perseguono finalità analoghe.

Art. 19) – IL COORDINATORE

Il Coordinatore, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Coordinatore è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Segretario.

[Handwritten signatures and initials]

F. Quillico
B.A.R.

9

Art. 20) - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di:

inviare tempestivamente gli avvisi delle attività da svolgere (congressi, riunioni, ecc.) a tutti i soci; redigere annuale relazione sulla attività svolta che farà parte della annuale relazione del Presidente alla Assemblea dei Soci; tenere aggiornato l'elenco dei soci; redigere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo; curare la compilazione e l'eventuale pubblicazione degli atti dei convegni scientifici regionali.

Il Segretario della Associazione ha, inoltre, il compito di inviare tempestivamente gli avvisi delle attività scientifiche (congressi, riunioni ecc.) al Presidente e al Segretario della S.I.P. nonché al redattore del bollettino della S.I.P..

Il Segretario redige, inoltre, una breve relazione delle attività svolte per essere pubblicata sul bollettino della S.I.P.

Art. 21) IL TESORIERE

Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie della Associazione, riscuotendo le quote associative e gli altri eventuali proventi, provvedendo alle spese ordinarie ed a quelle straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Comitato di Presidenza e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio resta in carica per un triennio ed i suoi componenti sono

A series of handwritten signatures in black ink, including names like 'F. Quilico' and 'B. P.', along with a circled number '10'.

rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono cariche analoghe in associazioni o enti che perseguono finalità analoghe. L'elezione dei Consiglieri da parte dell'Assemblea avverrà con votazione segreta. Ogni socio votante può indicare nella scheda un numero di nominativi pari al numero dei Consiglieri che devono essere eletti.

Risultano eletti consiglieri i nove soci che hanno raccolto il maggior numero di suffragi nella votazione.

Art. 23) - POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.



Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) proporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:

- i membri eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIP;
- i Revisori dei Conti ed i Rappresentanti Provinciali;



- un componente scelto fra i Soci con meno di 40 anni, senza diritto di voto.

Art. 24) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Coordinatore almeno tre volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri; la convocazione, senza vincolo di formalità, deve essere fatta almeno ventiquattro ore prima della riunione, o, se sono presenti tutti i Consiglieri, anche in mancanza di tale convocazione.

Art. 25) - MANCANZA DI COMPONENTI

Il posto che, per qualsiasi motivo, risultasse vacante nella composizione del Consiglio direttivo verrà occupato mediante subentro del primo dei non eletti o con nuova specifica elezione in Assemblea. Qualora risultasse vacante la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, dovrà essere nuovamente convocata l'Assemblea dei Soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 26) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, scelti anche al di fuori della compagine sociale, deve essere nominato dall'Assemblea con votazione specifica tramite schede nelle quali ogni socio può esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi. Il Collegio dura in carica per un triennio, congiuntamente al Consiglio direttivo e al Comitato di Coordinamento.

H. Anti
all
tan

[Signature]
Bian

F. Quilès

[Signature]

Art. 27) - RAPPRESENTANTI PROVINCIALI

Rappresentanti provinciali, uno o più per ciascuna Provincia del Veneto, sono nominati, a maggioranza e su proposta del Coordinatore, dal Consiglio direttivo durante la prima riunione dopo l'elezione e durano in carica tre anni come il Consiglio stesso.

Possono, per importanti motivi, su proposta del Coordinatore ed a maggioranza dei voti, essere sostituiti o rimossi dall'incarico.

Essi sono scelti fra i soci che operano nella provincia specifica e che intendono, in modo attivo, collaborare con l'applicazione del programma approvato in assemblea, rappresentando, localmente, il punto di riferimento e di iniziativa della Psi.Ve.

Partecipano ai lavori del Consiglio direttivo cui devono trasmettere esigenze, problemi, proposte e quanto altro abbiano constatato significativo per gli scopi societari nella loro specifica realtà.

Art. 28) – RAPPRESENTANTE GIOVANI PSICHIATRI

I soci di età non superiore ai 40 anni, costituiscono un'area specifica chiamata Area Giovani Psichiatri. Essi definiscono un proprio Coordinatore con la funzione di rappresentare i soci di questa area in qualità di Consigliere senza diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

Art. 29) – PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea con le stesse modalità

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'H. P. ...', followed by a large checkmark, then the initials 'F. de B. B. A.', a signature that looks like 'F. ...', and finally a signature that appears to be 'F. ...' with the number '13' written below it.

previste per il Collegio dei Revisori.

I Provisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30) - TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIETARI

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 31) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZ[ONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati per valida delega in prima convocazione, o della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per valida delega in seconda.

In caso di scioglimento. l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando: le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.



He Anti
Off
Te lu
Ban
F. Dulla
[Signature]

Art. 32) - DESTINAZIONE BENI RESIDUI

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili. estinte le obbligazioni in essere. tutti i beni residui saranno devoluti. a fini di pubblica utilità. ad Enti o ad Associazioni che perseguono la medesima attività, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3. comma 190, della Legge 23/1 2/ 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33) - CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto si richiamano le norme del Codice Civile in materia.

Li,

H. P. ...
M. ...
F. ...
B. ...

[Signature]